

A.F.A.M. – REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Gli scopi dell'Associazione sono enunciati nello Statuto. Per il loro conseguimento possono essere formati gruppi di studio e di ricerca a carattere specialistico, costituiti da persone interessate al campo specifico di cui intendono occuparsi. Lo studio e la ricerca possono essere svolti anche singolarmente, con apparecchiature proprie o messe a disposizione dall'Associazione o da singoli soci.

La formazione ed il campo di ricerca di ciascun gruppo possono essere ratificati e regolati, anche su richiesta degli interessati, dall'Organo di Amministrazione (in seguito abbreviato OdA) che, sentite le disponibilità e le preferenze dei Soci, coordinerà i gruppi in caso di bisogno.

Potranno essere organizzati specifici corsi per fornire ai Soci che lo desiderano le basi scientifiche per la loro attività.

I lavori originali svolti nell'ambito dell'Associazione potranno essere pubblicati nelle forme ritenute più opportune dall'OdA, sentiti gli autori.

L'Associazione manterrà contatti con altre associazioni scientifiche mediante scambi di informazioni o collaborando a programmi comuni di ricerca.

Art. 2 - L'OdA può delegare singoli Soci a rappresentare l'Associazione in particolari occasioni, stabilendo di volta in volta quali spese verranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione. Nulla è dovuto per la partecipazione volontaria alle varie manifestazioni organizzate dall'Associazione o comunque interessanti la stessa.

Art. 3 - Un Socio può essere autorizzato dall'OdA ad assumere spese o effettuare acquisti in favore dell'Associazione, anche pagando provvisoriamente con il proprio denaro. Il Socio sarà rimborsato delle somme spese dietro presentazione di un documento che le accerti.

Art. 4 - Per ottenere la qualità di Socio dell'Associazione, l'interessato deve compilare una specifica domanda ed esibire un documento di identità valido.

L'OdA esaminerà la domanda nella prima riunione utile. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venga accettata, il nuovo Socio verserà la quota fissata dall'Assemblea e riceverà la tessera dell'Associazione.

La qualità di Socio decorre dalla data della domanda di iscrizione, salvo il caso in cui la stessa venga respinta dall'OdA .

Dato il suo carattere di eccezionalità, la qualifica di Socio Onorario viene proposta dall'OdA ed approvata dall'Assemblea. La qualifica di Socio Sostenitore è invece conferita direttamente dall'OdA.

I Visitatori dell'Osservatorio sono tutte le persone, diverse dai Soci, cui viene consentito di accedere alle strutture osservative durante le serate pubbliche al solo scopo di osservare agli strumenti e sotto la guida dei soci designati.

Il loro accesso all'Osservatorio avviene previa consegna di apposita tessera a pagamento (eventualmente anonima), il cui importo viene deciso dall'Assemblea.

I Visitatori dell'Osservatorio hanno diritto di presenziare a tutte le manifestazioni pubbliche dell'Associazione. Possono altresì essere selettivamente invitati ad altre manifestazioni (ad esempio serate osservative dedicate).

Art. 5 - Qualsiasi Socio può prendere visione dello Statuto e del Regolamento presso il Segretario dell'Associazione. La domanda di iscrizione comporta la piena accettazione delle norme ivi contenute.

Art. 6 - Tutti i Soci hanno diritto di consultare libri e riviste dell'Associazione nella sede sociale, secondo un apposito Regolamento della biblioteca, della quale è responsabile un socio Bibliotecario appositamente nominato dall'OdA.

L'OdA stabilisce il materiale che può essere dato in prestito e per quanto tempo.

Il bibliotecario, o chi per esso, prenderà nota della consegna e della restituzione del materiale prestato. Scaduto il termine previsto per la restituzione, il socio verrà invitato alla restituzione del prestito. Trascorsi tre mesi dalla data prevista per la restituzione verrà inviata una segnalazione al socio moroso ed al collegio dei probiviri per i provvedimenti del caso che potranno comprendere l'esclusione da ogni prestito per un periodo definito dal collegio stesso.

Art. 7 - L'uso delle apparecchiature è concesso solo ai Soci che abbiano compiuto 18 anni di età; possono usare gli strumenti dell'Associazione le persone estranee, nonché i Soci che non hanno compiuto 18 anni di età, solo se espressamente autorizzati dall'OdA ed in presenza di almeno un Membro dello stesso.

Gli strumenti non appartenenti all'Associazione possono essere usati solo dietro autorizzazione e secondo le indicazioni del proprietario.

Per ragioni di sicurezza, l'OdA può altresì disporre che determinate apparecchiature vengano usate solo se sono presenti almeno un dato numero di persone (ad es. due).

In ogni caso, l'Associazione non può essere ritenuta responsabile dei danni derivati a persone o cose dall'uso delle apparecchiature, né penalmente, né civilmente.

Art. 8 - Le chiavi delle sedi dell'Associazione sono date di diritto ai membri del Consiglio Direttivo che le richiedano, che sono tenuti a farne uso nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Decadendo da tale carica, i Soci che avevano copia delle chiavi in parola hanno l'obbligo di restituirle al Segretario.

L'OdA, su proposta motivata di un suo membro, può deliberare che il possesso delle chiavi sia esteso ad altri Soci che si impegnino per iscritto a farne uso nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento ed a restituirle prontamente in caso di delibera in tal senso da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - La presenza nelle sedi dell'Associazione, al di fuori delle riunioni di gruppi di Soci, e l'uso delle apparecchiature devono essere registrati a cura degli interessati in apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione in luogo noto in ciascuna sede.

La mancata registrazione, accertata da elementi obiettivi ed a discrezione dell'OdA, può costituire ragione di rinvio al Consiglio dei Probiviri che valuteranno se esistono o meno gli elementi per una sanzione (lettera di richiamo, addebiti per eventuali danni, radiazione).

Art. 10 - La quota sociale, sia per i Soci che per i Visitatori dell'Osservatorio, ha la validità di un anno solare.

Nelle Assemblee non hanno diritto di voto i Soci che non sono in regola con la quota sociale. La regolarizzazione relativa alla quota sociale può avvenire anche nel corso dell'Assemblea.

Nelle votazioni riguardanti determinati Soci, gli interessati non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Un Socio può recedere dall'Associazione per:

- a. volontà espressa con comunicazione scritta diretta al Presidente;
- b. mancato pagamento della quota sociale.

Nel primo caso il Socio recedente non ha diritto al rimborso della quota sociale già corrisposta per l'anno in corso.

In entrambi i casi, il Socio rimane obbligato alla restituzione di tutti i materiali dell'Associazione eventualmente in suo possesso.

Questa ultima norma vale anche per i Soci eventualmente radiati dall'Associazione.

Art. 11.bis - Le comunicazioni ai Soci e ai Visitatori dell'Osservatorio vengono inviate di massima via email, secondo un'apposita "Lista di distribuzione" tenuta dal Segretario o da un altro Socio sotto la supervisione del Segretario stesso. Alla lista possono essere aggiunti anche gli indirizzi di persone terze che chiedano di essere ivi inserite. La cancellazione dalla lista avviene su richiesta dell'interessato o dopo un certo tempo definito dal Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è convocata con invito personale diramato dal Presidente. In particolare, l'Assemblea Ordinaria è convocata entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Dall'invito di convocazione dovranno risultare:

- a. la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione;
- b. l'ordine del giorno della discussione.

L'invito dovrà essere inviato ai Soci con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della prima convocazione.

Art. 13 - Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, nonché gli Scrutatori, sono scelti tra gli intervenuti aventi diritto al voto, con votazione a maggioranza semplice.

Art. 14 - Le votazioni dell'Assemblea sono fatte per alzata di mano, salvo quelle che si riferisco-

no a persone, che devono essere fatte a scheda segreta. La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto anche su altri argomenti, qualora sia richiesto da uno o più Soci presenti.

Art. 15 - Nelle votazioni ogni Socio ha diritto ad un voto, oltre alla delega ammessa dallo Statuto.

Art. 16 - Le richieste di interventi su argomenti non previsti dall'Ordine del Giorno devono essere rivolte al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione.

Art. 17 - Il Segretario dell'Assemblea riassume i lavori in un verbale, che poi firmerà insieme al Presidente di turno e agli scrutatori. Tale verbale verrà letto, al più tardi, nell'Assemblea successiva per l'approvazione definitiva.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (OdA)

Art. 18 - L'OdA si riunisce mediante invito diramato dal Presidente almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Dall'invito dovranno risultare il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Qualora un Membro dell'OdA non possa intervenire alla riunione deve giustificare l'assenza.

Art. 19 - L'OdA elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere, con votazione a maggioranza semplice. Su tali elezioni non influisce il numero di voti ottenuti da ciascun Consigliere nella votazione dell'Assemblea.

Art. 20 - Un Membro dell'OdA decade dalla carica:

- a. per indegnità, decretata dal collegio dei Probiviri e ratificata dall'Assemblea.
- b. per assenza ingiustificata a tre o più riunioni del Consiglio.

Nell'eventualità prevista dal presente articolo, il Membro decaduto deve essere avvertito mediante lettera raccomandata.

Il Membro decaduto è sostituito, nel Consiglio, dal Socio che nell'ultima votazione aveva ottenuto il maggior numero di voti, dopo i consiglieri eletti.

Art. 21 - In ogni riunione dell'OdA, un Membro appositamente designato stenderà il verbale dei lavori svolti. Tale verbale verrà letto, al più tardi, nella successiva riunione dell'OdA per l'approvazione definitiva e l'apposizione della firma del verbalizzatore e del Presidente.

Tutti i verbali delle Assemblee e delle riunioni dell'OdA saranno raccolti in un apposito Registro custodito dal Segretario.

Art. 22 - Il Presidente dell'Associazione ha il compito di firmare tutti gli atti ad esclusione dei verbali delle Assemblee, che sono firmati dal Presidente di turno.

Egli deve inoltre controllare che vengano eseguite le delibere della Assemblea e dell'OdA. È suo compito farsi promotore di iniziative atte a favorire lo sviluppo della Associazione e lo svolgimento della sua attività.

In ottemperanza alle delibere dell'OdA, il Presidente firma i mandati di pagamento, gli assegni oppure i prelievi di denaro dell'Associazione, congiuntamente con il Tesoriere.

Art. 23 - Il Tesoriere compila i bilanci preventivo e consuntivo sulla base dei documenti in suo possesso e delle indicazioni dell'OdA.

Detti bilanci, firmati dal Presidente e dal Tesoriere e controfirmati dai Revisori dei Conti, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea saranno allegati agli atti.

Art. 24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Regolamento, gli Organi statutari devono adeguarsi allo Statuto e alle norme di legge.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 25 - Al fine di garantire, anche in caso di difficoltà impreviste, la continuità dell'attività dell'Associazione in termini di funzionalità degli impianti dell'Osservatorio e della Sede Sociale e di sopperire in modo legittimo a spese di carattere corrente che incidentalmente superino gli importi preventivati ed approvati nell'ultima riunione dell'OdA, è istituita una Giunta Esecutiva costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Art. 26 - Alla Giunta Esecutiva è affidata una autonomia di spesa quantificata nel limite massimo stabilito dall'OdA, modificabile in qualsivoglia riunione dell'OdA.

Art. 27 - Le decisioni relative alla spesa extra da sostenere sono assunte a maggioranza. Il voto può essere espresso anche via e-mail. In caso di pareggio, la decisione spetta al Presidente. Delle spese sostenute il Presidente riferirà nella prima riunione dell'OdA.

Art. 28 - La Giunta Esecutiva, ricorrendo una necessità improvvisa, può autorizzare la consegna delle chiavi delle sedi dell'Associazione ad un Socio ritenuto affidabile e che comunque sottoscriva la dichiarazione prevista all'art. 8.

La concessione deve essere sottoposta alla prima riunione dell'OdA, ancorché ne sia cessata la necessità e la concessione.

Spetta all'OdA deliberare nel caso in cui un suo membro proponga il mantenimento della concessione.

La Giunta Esecutiva non può deliberare con carattere d'urgenza la concessione delle chiavi a Soci già ritenuti inadatti o per ragioni già ritenute non sufficienti dall'OdA.